	Comune di Rho	Numero 52	Data 24/07/2014
---	---------------	--------------	--------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2014.

Copia Originale

L'anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di Luglio, alle ore 21.14, presso l'Aula Consiliare, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Nominativo	Qualifica	Pres.
Isidoro Giovanni Vittorio	Presidente	SI	Kim Giovanni	Consigliere	NO
Romano Pietro	Sindaco	SI	Caputo Francesca	Consigliere	NO
Ottolina Paolo Maria	Consigliere	SI	Lemma Giuseppe Sandro	Consigliere	SI
Tagliabue Stefano	Consigliere	SI	Giudici Simone	Consigliere	SI
Falcone Francesco	Consigliere	SI	Colombo Cesare	Consigliere	NO
Forloni Giuseppe	Consigliere	NO	Giussani Stefano	Consigliere	SI
Valassina Luigi	Consigliere	SI	Borghetti Lorella	Consigliere	NO
Sibilani Nicola	Consigliere	SI	Lampugnani Oscar Carlo	Consigliere	SI
Margjoni Eliona	Consigliere	SI	Turconi Igor Stefano	Consigliere	SI
Sinigaglia Marisa	Consigliere	SI	Guglielmo Vito Antonio	Consigliere	SI
Fadonougbo Koffi Michel	Consigliere	SI	Cecchetti Fabrizio	Consigliere	NO
Salvi Davide	Consigliere	SI	Pellegrini Carolina	Consigliere	SI
Rovelli Ercole Gianni	Consigliere	SI			

Assiste il Segretario Generale, Paolo Bertazzoli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Vittorio Isidoro, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2014.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Tributi, sig. Andrea Orlandi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta municipale propria;
- il D.L. n. 201 del 06.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.), in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge 27.12.2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che modifica in parte l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011;

Dato atto che con la Legge 27.12.2013, n.147 e s.m.i. è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che:

- il Comune può determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- le aliquote TASI possono essere ridotte con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, fino all'azzeramento;

Ricordato che, ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal regolamento comunale;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo



nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 21.05.2014 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2014;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.2012 con la quale sono state definite aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2012, non modificate per l'anno 2013;

Ritenuto, in relazione a quanto già stabilito in materia di aliquote TASI, e per garantire gli equilibri di bilancio, di confermare anche per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni IMU già approvate per il 2012, ma di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento in quanto a seguito delle modifiche normative intervenute nel frattempo è opportuno rendere disponibile un testo immediatamente comprensibile ed aggiornato per quanto attiene gli aspetti già disciplinati in ambito TASI;

Precisato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2014 è stato differito al 31.07.2014 con Legge 2 maggio 2014, n. 68, pubblicata nella G.U. n. 102 del 05.05.2014;

Richiamati quindi:

- il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il D.L. n. 201 del 06.12.2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative in quanto compatibili;
- il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 ed in particolare l'art. 52, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del D.Lgs. n. 23/2011 e del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;
- la Legge 27.12.2013, n.147 e s.m.i. ed in particolare l'art. 1, commi 677, 678 e 703;
- l'art. 13, del D.L. 201/2011 (convertito nella Legge n. 214/2011) come modificato dalla Legge n. 147/2013 e, in particolare, i commi 6, 7, 8, 9, 9 bis, 10, 15 in materia di modulazione dell'aliquota base, dell'aliquota ridotta e della detrazione;

Considerata l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di confermare l'aliquota base pari allo 0,92%, la modulazione delle aliquote previste per le abitazioni locatate con i contratti tipo, per le abitazioni sfitte e per le abitazioni concesse in uso gratuito;

Ritenuto opportuno riconfermare anche la casistica relativa all'abitazione concessa in uso gratuito e quindi i soggetti beneficiari facendo riferimento a quanto già previsto sia in regime di I.C.I. e nel relativo Regolamento comunale, sia in regime I.M.U. 2012 e 2013 e prevedere pertanto che deve intendersi:

"abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari" l'abitazione in cui quest'ultimi hanno fissato la propria dimora abitualmente e residenza anagrafica. Con il termine di familiari s'individuano: i figli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte di altri fratelli; i nipoti, per

gli immobili concessi in uso gratuito dai nonni e viceversa. L'elencazione precedente è tassativa pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi;

Ritenuto di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, uniche fattispecie di immobili con tale destinazione d'uso per i quali continua ad applicarsi l'IMU e non la TASI;

Dato atto che la suddetta detrazione è da applicare secondo quanto stabilito dall'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito e successivamente modificato;

Dato atto che è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando alla base imponibile degli immobili classificati nella categoria catastale D, l'aliquota di base dello 0,76 per cento e al Comune l'eventuale differenza determinata in relazione alla maggior aliquota deliberata dall'ente entro i limiti previsti dall'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228/2012;

Stimato che l'introito presunto derivante dalla conferma delle aliquote e della detrazione come sopra precisato ammonta complessivamente ad € 9.239.209,00;

Dato atto che la somma di € 9.239.209,00, viene accertata, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2014 come segue:

- Esercizio 2014 per € 9.239.209,00 al titolo n. 1, tipologia n. 101, categoria n. 6, cap. 460;

Dato atto che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare dei Conti nella seduta del 17 luglio 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 per la parte relativa all'ordinamento contabile ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 27/12/2013 con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ed il Piano Esecutivo di Gestione 2014;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso compatibili;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate;

Entrano i Consiglieri Borghetti, Cecchetti, Colombo, Kirn; presenti n. 23

Segue la discussione generale sugli argomenti attinenti al Bilancio, di cui ai punti nn. 2-6 dell'Ordine del Giorno, alla quale partecipano i Consiglieri comunali, sigg.ri Colombo, Kirn, Borghetti, Sibilani, Lampugnani, Margjoni, Turconi, Giudici, Guglielmo, Lemma, Oltolina, Tagliabue, gli Assessori, sigg. Orlandi e Vergani, e il Sindaco;

Al termine il Presidente pone in votazione la proposta in oggetto;

Presenti n. 23



Votanti n. 23

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 9 (Borghetti - Gente di Rho, Cecchetti, Colombo, Giudici, Giussani - Lega Nord; Kirn, Pellegrini, Rovelli - NCD; Lemma - F.I.)

Con n. 14 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di determinare, quindi, per l'anno 2014, sulla base dei motivi espressi in premessa, le aliquote e detrazione relative all'Imposta Municipale propria (IMU), quale componente della I.U.C, come segue:



ALIQUOTA BASE	9,2 per cento
---------------	---------------

2. di stabilire, per l'anno 2014, che l'aliquota base si applica a tutte le fattispecie ad esclusione di quelle di seguito riportate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Fabbricati adibiti ad Abitazione principale classificati in categoria A/1, A/8, A/9 ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7	0,43 per cento
Abitazioni locatate con i contratto tipo ai sensi dell'art.2, comma 3, Legge 431/1998 e recepiti con l'Accordo Locale per la Città di Rho.	0,43 per cento
Abitazioni non locatate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni e relative pertinenze	1 per cento
Abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari a condizione che costoro vi abbiano fissato la propria dimora abitualmente e residenza anagrafica e rientrino nella definizione di cui al successivo punto 3)	0,7 per cento

CATEGORIA CATASTALE	ALIQUOTA
C.1 Negozi e botteghe	0,88 per cento
C.3 Laboratori per arti e mestieri	
C.7 Tettoie chiuse od aperte	
D.1 Opifici	
A.10 Uffici e studi privati	

CATEGORIA CATASTALE	ALIQUOTA
D.2 Alberghi e pensioni	0,95 per cento
D.5 Istituti di credito, cambio e assicurazione	
D.7 Fabbricati costruiti od adattati per speciali esigenze di un'attività industriale	
D.8 Fabbricati costruiti od adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale	

- 
3. di precisare che con il termine di familiari s'individuano: i figli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte di altri fratelli; i nipoti, per gli immobili concessi in uso gratuito dai nonni e viceversa. L'elencazione precedente è tassativa pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi;
 4. di stabilire, altresì, che:
 - ove non espressamente previsto in maniera diversa, le aliquote differenziate non si applichino alle pertinenze, per le quali si dovrà invece fare riferimento all'aliquota base;
 - i proprietari di abitazione locata con i contratti tipo e concesse in uso gratuito sono tenuti, per poter applicare su tali unità immobiliari l'aliquota differenziata anziché quella base, a presentare apposita comunicazione nelle forme, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria demandando al Funzionario responsabile dell'imposta la relativa attuazione;
 - che le comunicazioni di cui al punto precedente dovranno essere correttamente compilate con tutte le informazioni richieste dalla modulistica appositamente predisposta, pena il mancato riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota differenziata;
 5. di fissare nella misura di € 200,00 la detrazione per "abitazione principale" e relative pertinenze, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 uniche fattispecie di immobili con tale destinazione d'uso per i quali continua ad applicarsi l'IMU e non la TASI;
 6. di rimandare per quanto attiene la definizione di abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto precedente, modalità di determinazione della base imponibile e di applicazione di aliquote e detrazione al D.L. n. 201/2011 ed alla rispettiva legge di conversione n. 214/2011 nonché alle altre norme a cui la stessa fa rinvio;
 7. di dare atto che la somma di € 9.239.209,00, viene accertata, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2014 come segue:
 - Esercizio 2014 per € 9.239.209,00 al titolo n. 1, tipologia n. 101, categoria n. 6, cap. 460;
 8. di inviare la presente deliberazione entro 30 giorni dall'esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per via telematica nonché per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/1998;
 9. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 






Proposta n. 66

Allegato alla delibera Nr. 52 del 24/07/2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2014.

Parere in merito alla regolarità tecnica: favorevole



Il Direttore AREA 4

Vittorio Dell'Acqua

Parere in merito alla regolarità contabile: favorevole

Il Direttore AREA 4

Vittorio Dell'Acqua

Attestato di copertura finanziaria:

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto nell'esercizio anno 2014..... con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009).

Rho,

Il Direttore AREA 4
Vittorio Dell'Acqua

Visto di copertura monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009)

Rho,

Il Direttore AREA 4
Vittorio Dell'Acqua







Della premessa deliberazione venne riconosciuto e proclamato l'esito.

IL PRESIDENTE
Giovanni Vittorio Isidoro

IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Bertazzoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 29/07/2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Bertazzoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva a norma dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000.
